

NEWSLETTER N. 17 ANNO X

01-15 ottobre 2024



## In evidenza

**TAR VENETO, SEZ. III, 15 ottobre 2024, n. 2436 -Appalti pubblici- *Sulla clausola sociale* - La clausola sociale che prevede l'obbligo di riassorbimento del personale ha come obiettivo garantire la stabilità occupazionale, ma non impegna in nessun modo l'aggiudicatario al rispetto di un qualsivoglia monte ore storico perché, diversamente, si avrebbe un chiaro vulnus all'autonomia imprenditoriale e alla concorrenza.**

Tanto premesso, il Collegio ha rigettato il ricorso affermando l'insussistenza in capo alla controinteressata dell'obbligo di mantenere il monte ore storico lavorato dal personale uscente.

(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata)

**TAR LAZIO, SEZ. V QUATER, 14 ottobre 2024, n. 17666 -Appalti pubblici- *Sull'omessa dichiarazione delle cause di esclusione* - Sussiste in capo ai partecipanti, delle procedure ad evidenza pubblica l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale al fine consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità dell'operatore. Tale obbligo sussiste anche in caso di operatore plurisoggettivo in quanto il raggruppamento è di fatto tenuto a conoscere la situazione dei propri componenti e possa così utilizzare lo strumento rimediabile di cui all'art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023 nel rispetto delle relative prescrizioni procedurali.**

Il Collegio ha dunque ritenuto che nel giudizio di comparazione tra contrapposti interessi, l'art. 97 c. 2 c.c.p., nel caso di specie in cui era già stata concessa la facoltà di modifica della compagine, non consenta di superare l'omissione dichiarativa imputabile al consorzio, dovendosi ritenere che la misura già adottata sia risultata insufficiente.

(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell'amministrazione resistente)

## Appalti pubblici

**TAR LIGURIA, SEZ. I, 14 ottobre 2024, n. 673 -Appalti pubblici- Sui costi della manodopera** - Qualora l'operatore economico disponga di un'organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull'importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. In altri termini, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell'appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante, ma il concorrente ha comunque la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile

**TAR VENETO, SEZ. I, 9 ottobre 2024, n. 2376 -Appalti pubblici- Sull'anomalia dell'offerta** - L'Amministrazione è tenuta a parametrare il termine concesso all'operatore economico alla mole e alla complessità dei chiarimenti dalla stessa richiesti al fine di superare il dubbio sull'anomalia dell'offerta. Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che un solo giorno non possa costituire un termine ragionevole per consentire all'operatore, sottoposto a sub procedimento di anomalia, di predisporre una dettagliata esplicitazione delle giustificazioni su tutte le voci attive e passive del P.E.F.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 4 ottobre 2024, n. 7982 -Appalti pubblici- Sul danno curriculare** - Con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che per danno curriculare si intende il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto reclamato dalla parte. Ne deriva che, così come ritenuto nel caso di specie, lo stesso non possa sussistere laddove non venga dimostrata in concreto la perdita di un'occasione contrattuale con la correlata possibilità di fregiarsi delle suddette referenze.

**TAR LAZIO, SEZ. I QUATER, 1° ottobre 2024, n. 17002 -Appalti pubblici- Sull'avvalimento** - Nello stipulare il contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria che dichiara di avere la disponibilità dei mezzi da mettere a disposizione dell'ausiliata deve necessariamente effettuare le opportune verifiche laddove la disponibilità di tali mezzi derivi a sua volta da accordi con terzi. In mancanza di tali verifiche sussiste grave negligenza dell'impresa ausiliaria con conseguente legittima applicazione della sanzione ANAC nei suoi confronti.